



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 7 del 10/09/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 43 del 07 settembre 2018 DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 settembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RENZI GIOVANNI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEI SIGNORI MANIERO GIUSEPPE E DE PICCOLI LUCIANO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, E 39 E 43, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF, E A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA ALESSANDRO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF.

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine aventi per oggetto "comportamento della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, per aver impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato all'epoca dei fatti, il calciatore Mascia Alessandro, in diverse gare del Campionato Juniores Provinciale".

La Procura Federale, dopo aver effettuato gli opportuni controlli a seguito della segnalazione trasmessa dal C.R. Lazio, in data 24 gennaio 2018, con la quale comunicava di aver riscontrato, a seguito di verifiche disposte dall'Ufficio tesseramento che la società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, non aveva regolarmente perfezionato la pratica di tesseramento del calciatore Mascia Alessandro che prendeva costantemente parte a

gare del Campionato Juniores provinciale di Latina.

Dall'attività di indagine espletata dalla Procura, sono stati rilevati i seguenti comportamenti, in violazione di norme regolamentari, posti in essere dal Presidente della Società, Sig. Renzi Giovanni, il quale ometteva di provvedere al regolare tesseramento del calciatore in argomento e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle gare contro il Gaeta, nelle due gare contro il Monte San Biagio e contro il Don Bosco Formia, valevoli per il campionato Juniores provinciale di Latina. Hanno violato le norme regolamentari indicate in oggetto il Sig. Maiero Giuseppe ed il Sig. De Piccoli Luciano, per aver svolto entrambi in due gare ciascuno, le funzioni di dirigenti accompagnatori sottoscrivendo le distinte di gara in cui attestavano la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori partecipanti alle gare sopracitate compreso il Mascia.

La Procura Federale ha infine accertato che anche il calciatore in questione con il suo comportamento ha disatteso il rispetto delle norme regolamentari previste per una partecipazione regolare ad una gara di calcio di un qualsiasi campionato.

Per tutti questi motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra e la Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai responsabili delle violazioni normative loro addebitate.

Nella riunione fissata per il deferimento, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, chiedeva l'accoglimento dei motivi del deferimento e le seguenti sanzioni:

Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°6 mesi di inibizione; Maiero Giuseppe e De Piccoli Luciano, dirigenti accompagnatori della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 mesi di inibizione;

Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°8 giornate di squalifica; A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 1.200,00 di ammenda e n°8 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores.

La Società deferita faceva pervenire memoria difensiva nella quale ammetteva l'addebito e giustificava il fatto con una mera svista, in quanto il calciatore era libero e non vi sarebbero stati ostacoli al tesseramento, tanto è vero che è poi stato tesserato non appena evidenziato l'errore commesso.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che i fatti sono stati provati documentalmente e pacificamente ammessi dagli stessi deferiti.

Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono però, considerando l'assenza di dolo, eccessive e possono essere ridimensionate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°3 mesi di inibizione;
- Maiero Giuseppe, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n° 2 mesi di inibizione;
- De Piccoli Luciano, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n° 2 mesi di inibizione;
- Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 giornate di squalifica;
- A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 600,00 di ammenda e n°3 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI RINALDI ALESSANDRO, BOTTA ANDREA, DANESIN CLAUDIO, FORCINA ANTONIO, MONACELLI CANDIDO, BONO GIUSEPPE, LUCCONE ANTONIO, NADDEO GAETANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO (OGGI ART. 28) E AI PUNTI 2/6 E 9/5 DEL C.U. SGS N.1 DEL 1 LUGLIO 2016, E A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, ASD AURORA VODICE SABAUDIA, ASD CASSIO CLUB, ASD CITTA DI SONNINO, ASD LA ROCCA CALCIO, ASD SS. PIETRO E PAOLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., E LE SOCIETÀ POL.D. TERRACINA CALCIO S.R.L., ASD FERENTINO CALCIO (GIÀ PRO CALCIO FERENTINO), ASD PRO CALCIO TERRACINA, ASD ACADEMY TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Preso atto della richiesta di stralcio della posizione relativa al Sig. Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, nonché della Società A.S.D. Cassio Club pervenuta da parte dell'Avv. De Meo, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°463 LND del 22 giugno 2018, il Tribunale Federale Territoriale, disponeva la separazione del procedimento relativo a tali due posizioni con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del C.G.S., in riferimento all'art.38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia di Giustizia Sportiva del CONI.

Nella riunione fissata per il giorno 6 settembre 2018, per la Procura Federale era presente l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti che inviavano, altresì, una nota con la quale comunicavano di riportarsi alle memorie difensive precedentemente trasmesse.

La Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo che per i deferiti l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, l'inibizione di n°3 mesi;
- Cassio Club, l'inibizione di n°3 mesi; - ASD Cassio Club, l'ammenda di Euro 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che i fatti oggetto del deferimento appaiono provati; a sostegno, l'esaustivo apparato documentale prodotto e l'istruttoria svolta dalla Procura Federale, comprovano le condotte illecite commesse dai deferiti.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di dover ridurre l'entità, rispetto a quanto proposto dalla Procura Federale, per renderla congrua rispetto all'entità dei comportamenti posti in essere.

Tutto ciò premesso e stabilito, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe e, pertanto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, l'inibizione di n°1 mese;
- ASD Cassio Club, l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Latina il 10 settembre 2018

IL SEGRETARIO
Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti